

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

R.G.E. 2008/2013

Il giudice dell'esecuzione,
letta l'istanza del delegato ed esaminati gli atti;
visto il comunicato del 24 marzo 2020 trasmesso a tutti i delegati dal Presidente della Sezione Esecuzioni immobiliari;
rilevato che nel procedimento a margine era stato disposto, con l'ordinanza di delega, che la presentazione delle offerte, il versamento della cauzione, l'apertura delle buste, la gara tra gli offerenti e l'aggiudicazione avvenissero con modalità diverse da quelle previste per la vendita telematica asincrona;
ritenuto che, permanendo esigenze di tutela sanitaria, siano da preferire modalità di vendita che garantiscano il distanziamento sociale;
ritenuto che tale obiettivo sia meglio attuabile attraverso la vendita telematica asincrona;

P.Q.M.

- in accoglimento dell'istanza e a parziale modificazione dell'ordinanza di delega,
- 1) dispone che il delegato proceda alla vendita dell'immobile pignorato con modalità telematica asincrona, ai sensi dell'art. 24 del D.M. 26.2.2015 n. 32;
 - 2) dispone che l'avviso di vendita, redatto secondo quanto disposto dagli artt. 569, 570 e 591 bis c.p.c., contenga le indicazioni relative alle modalità di visita come disciplinate al punto 9) della presente ordinanza;
 - 3) dispone che la vendita si svolga – per ciascun bene o lotto – mediante gara **telematica asincrona**, precisando che l'udienza di vendita sarà celebrata alla presenza delle parti nel luogo indicato dal delegato nell'avviso di vendita;
 - 4) dispone che, in caso di pluralità di offerte valide, il delegato dia inizio immediato alla gara con modalità telematiche per la durata di tre giorni, e fissi contestualmente udienza per l'aggiudicazione da celebrarsi nell'immediatezza dell'epilogo della gara;
 - 5) conferma tutte le disposizioni in tema di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche dettate con l'ordinanza di delega o con la specifica ordinanza emessa a seguito del decreto del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2018;
 - 6) conferma il gestore della vendita già nominato;



7) conferma le disposizioni, dettate con l'ordinanza di delega o successivamente modificate, in tema di individuazione dei mezzi di pubblicità straordinaria;

8) fa presente che gli adempimenti inerenti alla pubblicità dovranno essere richiesti - a cura del professionista delegato e con spese a carico del creditore fondiario, se intervenuto, o, in mancanza, del creditore procedente - almeno 70 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle società incaricate della pubblicazione;

9) dispone che le visite degli immobili richieste dagli interessati siano fissate dal lunedì al venerdì (non festivi) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo accordo con il custode;

10) autorizza il delegato a eseguire a mezzo PEC tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti e le notifiche ai creditori iscritti muniti di indirizzo PEC.

Si comunichi.

Torino, 25/05/2020

Il G.E.

Dr.ssa Marisa GALLO

